



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] proposto da:

[REDACTED] rappresentato e difeso dagli avv. Annunziata Cantile, Carmela Pepe e Angelo Tartaglia Fiore, con domicilio eletto presso il terzo in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento emesso in data [REDACTED] dal Ministero della Difesa, di proscioglimento dalla ferma e collocamento in congedo illimitato a decorrere dal 121° giorno di licenza straordinaria per

superamento del limite massimo della predetta licenza nel corso della ferma contratta ai sensi di quanto disposto dalla normativa di riferimento;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvertite le stesse parti circa la possibilità di definire il giudizio in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento in data 5 ottobre [REDACTED] notificato allo stesso il successivo 10 novembre, con il quale l'Amministrazione della Difesa ha disposto il proscioglimento del ricorrente dalla ferma prefissata di un anno e il suo collocamento in congedo illimitato a decorrere dal 121° giorno di licenza straordinaria di convalescenza per il superamento del limite massimo della predetta licenza nel corso della ferma contratta ai sensi di quanto disposto dalla normativa di riferimento;

Considerato che il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 7 della direttiva n. M-D-GMIL-03II7 Circ. 2007/009/1300 che prevede

l'obbligo per il Comando Militare 60 giorni prima del superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza di notificare al volontario la possibilità di avvalersi del residuo periodo di licenza ordinaria maturato;

Considerato che tale censura merita accoglimento in quanto l'Amministrazione non ha rispettato la normativa da essa stessa emanata, che prevedeva l'obbligo per il Comando Militare di comunicare al ricorrente 60 giorni prima della scadenza del periodo di convalescenza straordinaria la possibilità di usufruire dei giorni di licenza ordinaria, che nel caso di specie sarebbero stati 28.

Appare, infatti, evidente che il ricorrente, se fosse stato correttamente avvisato, avrebbe potuto usufruire della possibilità allo stesso conferita dalla sopracitata circolare, non superando così il limite dei 120 giorni fissato dalla normativa vigente per l'adozione del provvedimento di proscioglimento dalla ferma ed il suo conseguenziale collocamento in congedo illimitato;

Conclusivamente, pertanto, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-

tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida nella misura di Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Nicola D'Angelo, Consigliere

Domenico Landi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE